

**ACCORDO PER REALIZZAZIONE
"ILLUSTRI FESTIVAL" 2024
BASILICA PALLADIANA, PALAZZO THIENE, GALLERIE D'ITALIA - VICENZA
E GESTIONE BIGLIETTO UNICO
20.06.2024/04.10.2024**

tra

il **Comune di Vicenza** con sede a Vicenza, Corso Palladio, 98 (codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241), di seguito "**Comune**", rappresentato da Valeria Cafà, nata a [redacted] il [redacted], dirigente comunale domiciliato per la carica in Vicenza, nella sede comunale, che interviene e agisce in rappresentanza del Comune nella sua qualità di direttore del settore Musei Civici

e

L'Associazione culturale Illustri APS, con sede legale in Vicenza, Contrà Porta Lupia, 7, codice fiscale e partita IVA 03926770243, di seguito "**Associazione**", rappresentata dal Presidente Francesco Poroli, nato a [redacted] il [redacted] che interviene e agisce in rappresentanza della medesima Associazione,

e

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" partita I.V.A. 11991500015 (IT 11991500015) n. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, di seguito "**Intesa Sanpaolo**", rappresentata da Michele Coppola, nato a [redacted] il [redacted], nella sua qualità di Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e Direttore Generale delle Gallerie d'Italia

(di seguito, singolarmente, "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:

A) L'Associazione ha proposto al Comune e a Intesa Sanpaolo di realizzare la sesta edizione dell'illustri Festival dedicato al mondo dell'illustrazione (di seguito, "**Festival**"), che prevede dal 28.06.2024 al 29.09.2024 un itinerario espositivo tra la Basilica Palladiana, Palazzo Thiene, Palazzo Cordellina e Gallerie d'Italia - Vicenza;

B) Il Festival è da diversi anni consolidata vetrina di questa forma d'arte e atteso momento di confronto e scambio tra i cultori dell'illustrazione a livello nazionale e internazionale;

C) Il programma del Festival prevede la realizzazione dei seguenti appuntamenti:

- (i) Sale ipogee di Palazzo Thiene mostra collettiva "Al AM- Disegno dunque sono" dal

- 29 giugno al 29 settembre;
- (ii) Sala Zavatteri della Basilica Palladiana "Illustri Hub" dal 29 giugno al 29 settembre;
 - (iii) Salone della Basilica Palladiana mostra "Saranno Illustri" e "Maestri Illustri" dal 31 agosto al 29 settembre;
 - (iv) Palazzo Cordellina mostra "Asilo Poetico" dall'1 settembre al 29 settembre 2024;
 - (v) Gallerie d'Italia - Vicenza mostra personale dell'Illustrissimo Javier Jaén dal 28 giugno al 27 ottobre. Si precisa che, per la realizzazione di detta mostra, è stato sottoscritto in data 14 giugno 2024 un accordo di collaborazione tra Intesa Sanpaolo e l'Associazione Illustri (di seguito, "Accordo").

D) Alle mostre di cui alla premessa C) si affiancheranno una serie di incontri, talk, attività per famiglie e presentazioni nel centro storico per creare una diffusione dell'iniziativa sul territorio. In particolare saranno sedi di attività Palazzo Cordellina, i Chiostrì di Santa Corona in collaborazione con Cinema Odeon, il Cinema Odeon stesso e Palazzo Bonin Longare e Gallerie d'Italia – Vicenza (disciplinati nell'accordo Intesa-Illustri).

E) Il Comune di Vicenza e Intesa Sanpaolo, vista l'originalità e il valore culturale e artistico del Festival, intendono collaborare con l'Associazione per la realizzazione di questa sesta edizione, disciplinando altresì la gestione del biglietto unico "Illustri festival Circuito Illustri", confermando la Città di Vicenza come vetrina internazionale dell'illustrazione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito, "Convenzione").

ARTICOLO 2 – OGGETTO

La Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti: (i) tra il Comune, e l'Associazione relativamente alla concessione degli spazi del Comune all'Associazione e tra il Comune, l'Associazione e Intesa Sanpaolo relativamente alla gestione del biglietto unico "Illustri festival Circuito Illustri" di € 10,00 con il riconoscimento a ciascuna delle Parti delle quote di rispettiva spettanza sui prezzi dei biglietti, regolando i rapporti fra le Parti, nel comune obiettivo di realizzare l'iniziativa culturale a beneficio dell'offerta culturale cittadina.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI E COMPETENZE

3.1 Il Comune concede gratuitamente all'Associazione gli spazi che accolgono le mostre e le attività ad essa collaterali ovvero:

- Basilica Palladiana: Sala Zavatteri al piano terra dal 25.06 al 4.10.2024 compresi allestimento e disallestimento, Salone dal 19.08 al 4.10.2024 compresi allestimento e disallestimento;
- Palazzo Thiene: spazi ipogei dal 25.06 al 7.10.2024 compresi allestimento e disallestimento;
- Palazzo Cordellina a cura della Biblioteca Bertoliana: sale al piano terra dal 19/8 al 08/10/24 compresi allestimento e disallestimento

Il Comune ha funzioni di tutela e controllo del monumento, nonché di garante della qualità del progetto culturale proposto dall'Associazione.

L'Associazione è proponente e curatore del progetto scientifico, responsabile della gestione allestitiva, organizzativa, logistica, nonché della promozione e comunicazione anche avvalendosi di soggetti terzi individuati autonomamente, nel rispetto della normativa vigente e sotto la propria esclusiva responsabilità.

L'Associazione condividerà con il Comune di Vicenza tutte le attività di comunicazione del Festival e tutto il materiale finalizzato alla promozione dovrà essere visionato dalla direzione Musei prima della pubblicazione.

3.2 La concessione degli spazi e l'organizzazione e realizzazione della mostra Illustrissimo Javier Jaén, allestita presso le Gallerie d'Italia - Vicenza, è oggetto del separato Accordo di cui alla premessa C) lett.(v). Intesa Sanpaolo non è coinvolta nell'organizzazione degli altri eventi di cui alla Convenzione e non assume, in relazione ad essi, alcuna responsabilità.

ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO MOSTRE NELLE SEDI CIVICHE– DISPOSIZIONI DI SICUREZZA - CAPIENZA E ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO DURANTE LE MOSTRE

Il Comune precisa che la Basilica Palladiana e Palazzo Thiene sono edifici storici la cui fruizione richiede l'osservanza di specifiche misure di sicurezza.

In particolare, gli affollamenti massimi secondo il Piano di Sicurezza vigente sono i seguenti:

Basilica Palladiana: 300 persone capienza totale massima in tutto il complesso;

secondo piano, in qualunque situazione: 150 persone complessive tra terrazza e locale interno (max. 50 persone sedute nel locale);

area archeologica seminterrato: 30 persone.

Palazzo Thiene spazi ipogei : massimo 40 persone.

L'Associazione si impegna a rispettare i Piani di Sicurezza che verranno consegnati nell'atto di concessione.

L'Associazione assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

I beni oggetto della mostra sono da assicurarsi a cura e carico dell'organizzatore con adeguata polizza assicurativa.

ARTICOLO 5 – IMPEGNI DEL COMUNE E CONSEGNA DELLE SEDI

1. Il Comune, nelle modalità e nei tempi sotto indicati, si impegna a:

1. mettere a disposizione dell'Associazione gli spazi della Basilica Palladiana, di Palazzo Thiene e sale al piano terra di Palazzo Cordellina, indicati in premesse. Tale disponibilità dovrà comprendere l'agibilità ai sensi di legge, ogni dichiarazione e/o certificazione di legge riferita agli edifici adibiti a sede espositiva e aperti al pubblico.
2. assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sale e degli impianti esistenti;
3. sostenere le spese delle utenze elettriche, telefoniche, collegamento internet durante il periodo di allestimento, espositivo e di disallestimento già comprese nei capitoli di bilancio del Comune;
4. garantire l'utilizzo dell'impianto illuminotecnico in essere, escluse eventuali implementazioni;
5. assicurare il funzionamento, presso le sedi espositive, del sistema di videosorveglianza esistente nonché dell'impianto di rilevazione antintrusione esistente;
6. concedere l'utilizzo parziale dell'attuale area di accoglienza in Basilica;
7. sostenere le spese di apertura del monumento ovvero le spese di guadasala in orario ordinario, necessarie a tale scopo per la Basilica Palladiana e Palazzo Thiene;
8. provvedere alla dovuta richiesta di parere alla Soprintendenza competente;

2. I locali del Comune ove hanno sede le mostre permarranno sotto il controllo del Comune medesimo e dell'organizzatore senza che ciò possa implicare l'assunzione di responsabilità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle coperte.

ARTICOLO 6 – IMPEGNI DELL'ORGANIZZATORE

1. L'Associazione quale organizzatore e soggetto proponente il progetto espositivo, si impegna a propria cura e spese a realizzare il progetto scientifico e curatoriale del Festival.
2. L'Associazione, a propria cura e spese, nei confronti del Comune, s'impegna altresì a:

1. provvedere agli adempimenti organizzativi, logistici e realizzativi delle mostre (trasporto opere, allestimento e disallestimento), garantendone la fruibilità al pubblico secondo il calendario in premesse illustrato e mantenendo comunque libero l'accesso in affaccio al Salone della Basilica per i visitatori del monumento;
2. sostenere le spese di guardiania suppletive rispetto alla ordinaria apertura del monumento;
3. provvedere ai servizi di biglietteria e eventuale bookshop delle mostre;
4. provvedere a ogni intervento di promozione della stessa previa condivisione con la direzione Musei;
5. provvedere alla pulizia finale dei luoghi sede di mostra al termine dei rispettivi disallestimenti;
6. provvedere alla copertura economica del servizio di guardiania e pulizie delle sale di Palazzo Cordellina.

Resta fermo quanto stabilito nell'Accordo tra Associazione e Intesa Sanpaolo.

ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI - OBBLIGHI - GARANZIE

1. L'Associazione dichiara e garantisce, anche per eventuali soggetti terzi di cui dovesse avvalersi, di:
 1. impiegare personale regolarmente inquadrato ai fini retributivi, previdenziali e assicurativi;
 2. essere in regola con gli adempimenti contributivi previsti ai sensi delle normative vigenti;
 3. essere intestatari delle posizioni assicurative presso Inps (ex Enpals) e Inail;
 4. disporre di propri capitali, capacità professionali, organizzazione dei mezzi necessari, tali da poter risultare idonei, per capacità tecniche e professionali, a svolgere le attività di cui all'Accordo;
 5. conoscere e osservare tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010;
 6. conoscere e osservare gli obblighi di cui al precedente punto 6;
 7. si impegna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, pena la risoluzione dell'Accordo, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;
 8. si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo e conseguente recepimento, compatibili

con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente Accordo ciascuna di esse è tenuta, per gli ambiti di rispettiva pertinenza e per quanto a ciascuna di esse applicabile in base alla natura di ente pubblico o privato, ad adottare e rispettare, nonché a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori:

(a) i principi dettati dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013;

(b) le misure per la prevenzione della corruzione, ai sensi della vigente normativa (L. n.190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni), nonché per la prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Nella specie:

(i) il Comune ha adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, al quale si attiene nell'esercizio della propria attività, disponibile sul proprio sito internet;

(ii) Intesa Sanpaolo ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, un Codice Etico, un Codice interno di comportamento di Gruppo e Linee Guida Anticorruzione di Gruppo ai quali si attiene nell'esercizio della propria attività, documenti tutti disponibili sul proprio sito internet;

(iii) l'Associazione _____

Ciascuna Parte si impegna a segnalare agli organi deputati qualunque violazione ai principi e alle regole in essi contenuti di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione della Convenzione e in particolare qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro o altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai pro-pri dipendenti o collaboratori con l'obiettivo di indurre, premiare od omettere l'esecuzione di una funzione/attività connessa all'esecuzione della Convenzione medesima.

Le Parti si danno atto che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., fatti ovviamente salvi a carico della Parte inadempiente gli obblighi di risarcimento, nell'ipotesi in cui dalla suddetta violazione derivino danni concreti, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste nel citato D.Lgs. n. 231/2001.

ARTICOLO 8 – BIGLIETTAZIONE E RELATIVE SPETTANZE

1. Il Comune e l'Associazione dichiarano di essere a conoscenza che Intesa Sanpaolo si avvale, come gestore dei servizi museali delle Gallerie d'Italia - Vicenza, compresi gli aspetti amministrativi relativi agli introiti di biglietteria, di Civita Mostre e Musei.

2. La biglietteria per l'emissione del biglietto unico "Illustri festival Circuito Illustri" verrà gestita dall'Associazione con vendita presso la Basilica Palladiana, nell'Ufficio dell'Associazione in Corso Palladio 176 e on line sul sito della mostra.

3. L'accesso alle mostre in Basilica Palladiana, in Palazzo Thiene, Palazzo Cordellina e Gallerie d'Italia - Vicenza sarà come di seguito regolato:

- **biglietto unico standard** a € 10 euro per 1 ingresso per tutte le mostre del Festival di cui alla premessa C). A tutti i biglietti emessi prima del 31/8/2024 verrà abbinato un biglietto bonus digitale che permetterà di visitare la mostra in Basilica Palladiana che aprirà il 31 agosto 2024 senza ulteriori costi aggiuntivi e sempre

valido per un ingresso.

- **biglietto unico open** a € 15 euro con validità illimitata.

4. L'Associazione Illustri riconoscerà le quote di spettanza come di seguito.

(i) Al Comune:

a partire dal raggiungimento del break even di 6.000 biglietti venduti, è stabilita una quota di € 1 che verrà come di seguito riconosciuta:

A) l'Associazione comunicherà al Comune entro 20 giorni dalla scadenza della Convenzione, il numero dei biglietti venduti;

B) Il Comune emetterà fattura a carico dell'Associazione alle quote dei biglietti comunicate dalla medesima;

C) l'Associazione verserà € 1,00 per ogni biglietto emesso entro il 31.12.2024, tramite bonifico bancario intestato al Comune di Vicenza, Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Contrà Porti, 12 – IBAN: IT46N0306911894100000046002, con la causale - "Quota ingresso biglietto Illustri Festival".

(ii) A Intesa Sanpaolo:

una quota pari a 0,80 euro per ogni biglietto unico intero -standard o open- venduto fino al raggiungimento dei 5.000 biglietti unici interi -standard e open- venduti e una quota pari a 1,00 euro per ogni biglietto intero -standard o open- venduto dal raggiungimento dei 5.001 biglietti unici interi standard e open venduti;

Le quote verranno come di seguito riconosciute:

A) l'Associazione comunicherà a Intesa Sanpaolo, tramite Civita Mostre Musei, entro 20 giorni dalla scadenza della Convenzione, il numero dei biglietti venduti;

B) Civita Mostre e Musei, per conto di Intesa Sanpaolo, emetterà fattura a carico dell'Associazione per le quote dei biglietti comunicate dalla medesima;

C) l'Associazione verserà la quota stabilita per ogni biglietto emesso, tramite bonifico bancario sull'IBAN IT 07 M 03069 02995 100000006194 intestato a Civita Mostre e Musei, con la causale - "Quota ingresso biglietto Illustri Festival / Gallerie d'Italia - Vicenza".

ARTICOLO 9 - ESENZIONI E RIDUZIONI CONDIVISE

1. In relazione al biglietto unico, le Parti approvano le seguenti esenzioni:

- ospiti dell'Associazione (artisti in mostra, partner, etc);
- minori fino al compimento di 18 anni accompagnati da un familiare maggiorenne;
- giornalisti italiani e stranieri, previa esibizione di idoneo documento che ne attesti l'appartenenza all'ordine;
- guide turistiche;
- appartenenti alle forze dell'ordine, alla polizia locale e ai vigili del fuoco;
- persone con disabilità e loro accompagnatori;
- membri dell'Icom (International Council of Museums);
- accompagnatori di bambini e ragazzi dei centri estivi e delle scolaresche

2. Le Parti approvano altresì le seguenti riduzioni al biglietto unico:

1. classi o gruppi di studenti accompagnati che ne facciano richiesta a info@illustrifestival.com biglietto ridotto € 7 con mantenimento delle quote di spettanza stabilite per il biglietto unico;
2. turisti in possesso della Vicenza Card e Card 4 musei biglietto ridotto € 5 con quota riscossa a favore dell'Associazione (ingresso alla Basilica Palladiana e a Gallerie d'Italia già compreso nella Vicenza Card);
3. Studenti in possesso della Vi-University card (biglietto ridotto 5 euro) con la quota

riscossa a favore dell'Associazione (ingresso alla Basilica Palladiana e a Gallerie d'Italia è compreso nella Vi-University).

ARTICOLO 10 – ORARI DI APERTURA DELLE MOSTRE

A) In Basilica Palladiana:

dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18;

B) In Palazzo Thiene dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 18;

C) In Palazzo Cordellina dal martedì alla domenica 10-18.

D) In Gallerie d'Italia - Vicenza dal martedì alla domenica 10-18, con eccezione dell'opening del 28 giugno (apertura straordinaria dalle ore 18 alle 22), e del 29 giugno (apertura straordinaria fino alle 19).

Eventuali aperture straordinarie dovranno essere concordate fra le Parti e comunque gli specifici costi del personale necessario per la suddetta apertura straordinaria, saranno a carico dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - DURATA

La Convenzione avrà durata dal 20 giugno al 4 ottobre 2024 (per Gallerie d'Italia - Vicenza fino al 27 ottobre).

ARTICOLO 11 – UTILIZZO LOGHI E/O MARCHI

1. È vietato alle Parti l'utilizzo, non previamente consentito per iscritto, di loghi e/o marchi di una delle Parti.

2. Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi eventualmente utilizzati in esecuzione dell'Accordo senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi possa in alcun modo essere intesa come concessione di alcun altro diritto sui marchi medesimi rispetto a quanto espressamente previsto. Le disposizioni di cui al presente articolo, che prevede il divieto o l'autorizzazione in relazione all'utilizzo del marchio, si intendono estese all'uso degli altri segni distintivi delle Parti. L'eventuale utilizzo dei marchi e/o dei segni distintivi per le finalità di cui alla presente Convenzione sarà concesso a titolo gratuito.

ARTICOLO 12 - RISERVATEZZA

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati (ivi compresi i dati personali) e le informazioni di cui vengano in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del presente Accordo. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo.

2. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza anzidetti da parte del proprio personale e/o collaboratori e/o terzi, di cui si avvale per l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che:

- siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente articolo;
- al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;• una Parte abbia indipendentemente sviluppato a prescindere dall'accesso alle informazioni

riservate;

• la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, purché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine - ove legalmente possibile - ne dia immediata notizia scritta alla Parte titolare delle informazioni, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

4. Le Parti si danno reciproco atto che della stipula dell'Accordo potrà essere data notizia nei rispettivi siti.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti sono ciascuna da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 par.1 n.7 e 24 del Regolamento UE Privacy 679/2016, quale "Titolare Autonomo" del trattamento dei dati personali e in genere dei dati rilevanti ai fini del Regolamento sopra menzionato, in relazione all'espletamento delle attività di rispettiva competenza, necessarie per l'esecuzione di quanto stabilito dal presente accordo, per l'adempimento dei relativi obblighi di legge, e in generale per ogni altra finalità, con espressa esclusione, quindi, di qualsiasi co-titolarità del trattamento ai fini della vigente normativa, essendo riservata discrezionalmente e disgiuntamente a ciascuna parte ogni decisione circa le finalità e le modalità del rispettivo trattamento, in particolare, ma non limitatamente, in relazione alle finalità e/o procedure di sicurezza agli stessi applicabili e in genere ai mezzi di trattamento utilizzati.

ARTICOLO 14 – RECAPITI DELLE PARTI

Tutte le comunicazioni richieste o consentite nella Convenzione dovranno essere formulate per iscritto, e si considereranno debitamente inviate se spedite mediante lettera raccomandata A.R. (anticipata via mail) agli indirizzi di seguito indicati:

quanto al Comune:

Comune di Vicenza

Settore Musei Civici

Levè degli Angeli 11 - 36100 Vicenza

quanto all'Associazione:

Associazione Illustri

Contra' Porta Lupia, 7 – 36100 Vicenza

quanto a Intesa Sanpaolo:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Gallerie d'Italia - Vicenza

Contra' Santa Corona, 25 – 36100 Vicenza

Ogni variazione dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre Parti.

ARTICOLO 15– FORO COMPETENTE

1 Il presente Accordo è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti e che non fossero risolvibili in via amichevole in relazione alla interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ARTICOLO 16 - MISCELLANEA

1. Modifiche. Qualsiasi modifica alla Convenzione non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

2. Comportamenti tolleranti. Eventuali comportamenti tolleranti, anche reiterati, di una delle Parti al mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione non saranno costitutivi di alcun diritto a favore delle altre Parti, né modificativi dei suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere i propri diritti.

3. Cessione. Le Parti non potranno cedere, in tutto o in parte, la Convenzione né i crediti da esso derivanti.

4. Autonomia delle Parti. Le Parti manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte nell'esecuzione della Convenzione. Le Parti non intendono costituire, in virtù della Convenzione, alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

5. Completezza. La Convenzione annulla e sostituisce tutti gli accordi anteriori verbali e/o scritti, taciti e/o espressi, avvenuti tra le Parti e aventi il medesimo oggetto.

Letto, approvato, sottoscritto.

Vicenza, 27.6.2024

Comune di Vicenza
La direttrice Musei Civici
Valeria Cafà

Associazione culturale Illustri APS
Il Presidente
Francesco Poroli

Intesa Sanpaolo
Esecutivo del Comitato Arte, Cultura e Beni Storici
e Direzione delle Gallerie d'Italia
Mic
